



BANDO PER LA CONCESSIONE DI RIMBORSI PER CANONI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI

E' bandito dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana il concorso per la concessione di un rimborso per canoni di locazione per studenti universitari fuori sede per il periodo 01/02/2020 – 31/12/2020.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R e successive modificazioni e integrazioni;
- D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari";
- D. Lgs 29 marzo 2012 n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalle L. 17 luglio 2020 n. 77 in particolare il comma 1bis dell'art. 29;
- Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 14 gennaio 2021 n. 57;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 204 del 8 marzo 2021 "DL 34/2020 art. 29 comma 1 bis - Contributo affitto studenti fuori sede nel periodo emergenza covid anno 2020 - Indirizzi ad ARDSU";

Possono presentare domanda con le modalità ed i termini stabiliti nel presente bando, gli studenti iscritti per gli anni accademici 2019/2020 e/o 2020/2021 alle Università e Istituti e ai corsi di laurea di cui al successivo art. 2.

Lo studente interessato a partecipare al concorso deve attenersi alle modalità di presentazione della domanda previste al successivo art. 4.

ART. 1 BENEFICI A CONCORSO

E' concesso agli studenti universitari iscritti alle Università e Istituti ai corsi di laurea di cui al successivo art. 2 un rimborso del canone dei contratti di locazione nella misura massima di 400 euro mensili per il periodo 01/02/2020 – 31/12/2020. Per gli studenti con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66% il limite massimo di rimborso mensile è di 800 euro.

ART. 2 REQUISITI GENERALI

Sono destinatari del beneficio a concorso nel presente bando gli studenti fuori sede iscritti alle seguenti Università, Scuole e Istituti Toscani, di seguito denominati Università:

- per la sede di **Firenze**: Università di Firenze, Conservatorio Cherubini, Accademia di Belle Arti, Accademia Italiana di Arte, Moda e Design, Opificio delle Pietre Dure, Scuola di Musica di Fiesole, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche e Libera Accademia di Belle Arti di Firenze;
- per la sede di **Pisa**: Università di Pisa, Accademia di Belle Arti di Carrara, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, Istituti Musicali "Mascagni" di Livorno e "Boccherini" di Lucca e Istituto Modartech di Pontedera;
- per la sede di **Siena**: Università di Siena, Università per Stranieri, Istituto Musicale Rinaldo Franci e Siena Jazz University.

Per **studente fuori sede** si intende lo studente che risiede in comune diverso da quello sede prevalente del corso di studi frequentato, con tempi di percorrenza tra detti comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora.

Per sede prevalente del corso di studi frequentato si intende il comune dove lo studente frequenta il maggior numero di ore di attività didattica previste per l'anno di corso al quale risulta iscritto, fatta esclusione per le ore di tirocinio

Hanno titolo a concorrere alla concessione del beneficio gli studenti iscritti per l'a.a. 2019/2020 e/o per l'a.a. 2020/2021 ai seguenti corsi di studio attivati dalle **Università toscane**:

- corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di laurea magistrale;
- corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli con contratto di formazione specialistica;
- corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.Lgs. 210/98 art. 4;

L'immobile locato deve essere situato nel Comune sede del corso di studi o in Comune limitrofo.

Per Comuni limitrofi, si intendono i seguenti Comuni con riferimento alle sedi principali di svolgimento della didattica:

- **per Firenze:** i Comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Pontassieve, Rignano sull'Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia;
- **per Pisa:** i Comuni di Calci, Cascina, San Giuliano Terme e Vecchiano;
- **per Siena:** i Comuni di Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Sovicille, Castelnuovo Berardenga e Asciano.

I contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato devono essere intestati e registrati a nome dello studente richiedente il beneficio o ad un familiare dello studente (genitore, fratello, coniuge).

Non sono ammessi contratti con affitta camere o Istituti religiosi.

Per la partecipazione al concorso è richiesta la presentazione del contratto regolarmente stipulato e delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione corrisposti: saranno rimborsate esclusivamente le mensilità per le quali viene allegata la ricevuta.

ART. 3 REQUISITI ECONOMICI

L'importo dell'ISEE dello studente richiedente i benefici non deve superare la soglia limite di euro 15.000,00.

Per la partecipazione al concorso è necessario sottoscrivere **la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) 2021 entro il termine perentorio del 30 aprile 2021** pena l'esclusione dal concorso.

La DSU sottoscritta deve essere valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario, relativamente allo studente che richiede il beneficio, in applicazione dell'art. 8 del DPCM 159/2013 pena l'esclusione dal concorso.

L'Azienda procederà al recupero telematico dei dati dalla banca dati dell'INPS.

La domanda sarà valutata sulla base degli indicatori ISEE relativi all'ultima attestazione valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario.

Se lo studente ha richiesto **l'ISEE corrente**, così come previsto dall'art. 9 del DPCM 159/2013, l'Azienda terrà conto di quella DSU ai fini del presente bando.

Si precisa che anche l'ISEE corrente deve essere valido per il Diritto allo Studio Universitario, relativamente allo studente che richiede il beneficio.

Lo studente che partecipa con l'ISEE corrente deve aver sottoscritto una DSU 2021 entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, pena l'esclusione dal concorso.

Lo studente che non abita con la propria famiglia di origine è considerato autonomo qualora si trovi contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di scadenza della domanda, in alloggio non di proprietà di uno dei suoi membri;
- 2) aver prodotto un reddito lordo derivante da lavoro (compreso il reddito assimilato al lavoro dipendente), non inferiore a € 6.500,00 annui e inserito nella dichiarazione ISEE 2021.

Nel caso in cui lo studente sia coniugato può partecipare con il reddito del coniuge.

Qualora lo studente non sia in possesso dei requisiti per essere studente autonomo è considerato parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso in cui lo studente presenti una dichiarazione ISEE in assenza dei genitori e che non rispetti i requisiti dei punti 1 e 2 sarà escluso dalla concessione del beneficio.

In caso di Attestazione ISEE con difformità o omissioni lo studente dovrà rettificare la DSU o produrre all'Azienda idonea documentazione atta a dimostrare quanto segnalato nelle difformità/omissioni entro il 15 maggio 2021 pena l'esclusione dal concorso.

Gli studenti stranieri, oltre a dover compilare la domanda on-line, sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti economici mediante la seguente documentazione da allegare alla ricevuta di presentazione della domanda e da spedire secondo le modalità indicate al successivo art. 4:

A) Studenti dell'Unione Europea

Dichiarazione sostitutiva, compilata dallo studente su apposito modulo, concernente i redditi lordi percepiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea nel 2020 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti in uno dei Paesi dell'Unione Europea da ciascuno di essi alla data del 31/12/2020, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data. Devono essere dichiarati anche eventuali canoni di locazione sostenuti per l'abitazione di residenza del nucleo familiare.

B) Studenti extra Unione Europea

Apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti nel 2020, ove sono posseduti i fabbricati ed è disponibile il patrimonio alla data del 31/12/2020, legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio e con traduzione in lingua italiana attestata dalle Autorità stesse.

La documentazione da consegnare allegata alla ricevuta di presentazione della domanda di beneficio è la seguente:

1. **Stato di famiglia**: certificato che attesti la composizione della famiglia di appartenenza

Situazioni particolari

- **Stato di famiglia con presente un solo genitore:**
 - **in caso di divorzio:** occorre l'atto di divorzio o documento del tribunale se è in corso la separazione;
 - **in caso di morte:** occorre il certificato di morte se non già presentato all'Azienda negli anni accademici precedenti;

- **lo studente non è stato riconosciuto dal padre:** occorre il certificato di nascita dello studente;
 - **in caso di abbandono del genitore:** dichiarazione della competente autorità;
 - **un genitore è irreperibile:** occorre la certificazione dell'irreperibilità effettuata dalle autorità competenti;
 - **presenza di un tutore nello stato di famiglia:** è necessario presentare atto di nomina del tutore delle autorità competenti;
- Lo studente è orfano di entrambi i genitori:
è necessario consegnare i certificati di morte di entrambi i genitori se non già presentati all'Azienda negli anni accademici precedenti;
- Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni sposati:
è necessario presentare il certificato di matrimonio oppure deve essere specificato lo stato civile del fratello/sorella nel certificato della composizione della famiglia;
- Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni non conviventi con la famiglia di origine:
è necessario presentare il certificato di residenza del fratello/sorella non convivente oppure può essere specificato nel certificato della composizione della famiglia.
- 2. Redditi:** Certificazione rilasciata da Amministrazione pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i redditi **lordi complessivi (incluse le tasse)** da lavoro o pensione percepiti da **ciascuno** dei componenti **maggiorenni** della famiglia nell'anno solare **2020**.

Situazioni particolari

- Se non si è in possesso del certificato sopra indicato deve essere presentato obbligatoriamente uno dei seguenti documenti:
- Certificato rilasciato del datore di lavoro con indicazione del salario percepito nell'anno solare 2020 (da gennaio a dicembre) comprensivo delle tasse;
 - Ultima busta paga (dicembre 2020) soltanto se risulta il reddito complessivo percepito nell'anno 2020;
 - Tutte le 12 buste paghe mensili del reddito percepito nell'anno solare 2020, se nell'ultima busta paga non risulta il reddito complessivo;
- Per i componenti maggiorenni della famiglia senza un reddito:
- **Studente:** certificato di iscrizione all'Università o altro istituto;
 - **Disoccupato:** Certificato di disoccupazione o indicazione dello stato di disoccupazione nel certificato della composizione della famiglia;
 - **Madre casalinga:** può essere certificato nello stato di famiglia.
- 3. Fabbricati:** certificazione di tutti i fabbricati posseduti alla data del 31 dicembre 2020 da **ciascuno** dei componenti della famiglia con l'indicazione della **superficie in metri quadrati**.
- Casa di abitazione:
- **di proprietà:** certificato di proprietà con la superficie;
 - **in uso gratuito:** documento che attesti che il fabbricato è di proprietà di un soggetto non appartenente al nucleo familiare;

- **con contratto d'affitto regolare:** contratto di locazione valido alla data di scadenza della domanda;
- **in assenza dei documenti sopra indicati:** certificato di non proprietà dei membri della famiglia;
- Altri fabbricati: occorre presentare i relativi certificati di proprietà.

4. Patrimonio mobiliare: certificati rilasciati dalle banche e istituti finanziari dei conti correnti, dei depositi di qualsiasi tipo, delle carte prepagate ricaricabili e di credito, dei titoli azionari e obbligazioni, ed in generale titoli mobiliari, alla data del 31 dicembre 2020 di **ciascun** componente della famiglia.

- E' obbligatorio presentare la documentazione relativa al patrimonio mobiliare nelle seguenti situazioni:
 - Presenza di conti correnti rilevabili dalla certificazione presentata per i redditi percepiti
 - Lavoratori autonomi che hanno obblighi fiscali;
 - Presenza di un conto corrente o della carta prepagata posseduti in Italia dallo studente o altri membri della famiglia che si trovano in Italia.

Tutta la documentazione, prodotta in lingua originale e legalizzata, deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane del paese d'origine o secondo le modalità previste dalle convenzioni internazionali vigenti in materia di legalizzazione.

Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione può avvenire tramite il rilascio di apostille.

I redditi e/o il patrimonio mobiliare all'estero sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno 2020 come determinato ai sensi di legge. I fabbricati posseduti all'estero sono valutati convenzionalmente € 500,00 al metro quadro.

Gli studenti stranieri che risiedono con la famiglia in Italia, senza redditi e/o patrimonio all'estero, devono presentare l'Attestazione ISEE 2021 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Gli studenti apolidi, rifugiati politici o con protezione sussidiaria devono comprovare il loro status mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici. Tali studenti sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente posseduti in Italia.

ART. 4
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I termini perentori di presentazione della domanda di rimborso dei canoni di locazione sono i seguenti:

dalle ore 11.00 del 15 marzo 2021
alle ore 13.00 del 30 aprile 2021

La domanda per la concessione del rimborso dei canoni di locazione deve essere obbligatoriamente compilata on-line sul sito <https://portale.dsu.toscana.it>. Al termine della procedura informatica lo studente dovrà confermare i dati inseriti che saranno trasmessi automaticamente all'Azienda.

Nella domanda online sarà necessario allegare il/i contratto/i di affitto intestati e registrati che risultino validi nel periodo 01/02/2020 – 31/12/2020 o parte di tale periodo e comunque vigenti per le mensilità per le quali si richiede il rimborso dei canoni di locazione. Dovranno inoltre essere inserite con la domanda le ricevute di pagamento dei canoni di locazione pagati dallo studente richiedente il beneficio.

Gli studenti con nucleo familiare residente all'estero o con redditi e/o patrimoni all'estero devono trasmettere la domanda via Web, stampare la ricevuta resa disponibile nell'area riservata e inviarla entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 (ore 13.00) con le modalità di seguito specificate, allegando la documentazione prevista all'art. 3 del presente bando e una copia di un documento d'identità in corso di validità.

I documenti devono essere presentati in originale e non saranno restituiti, rimanendo agli atti dell'Azienda; per eventuale necessità di copia conforme lo studente deve fornire le copie medesime.

INVIO PER POSTA RACCOMANDATA A/R

- SEDE DI FIRENZE
ARDSU Toscana - Servizio Interventi Monetari
Viale Gramsci, 36 - 50132 FIRENZE
- SEDE DI PISA
ARDSU Toscana - Servizio Interventi Monetari
Piazza Cavalieri, 6 - 56126 PISA
- SEDE DI SIENA
ARDSU Toscana - Servizio Interventi Monetari
Via Paolo Mascagni, 53 - 53100 SIENA

Farà fede il timbro postale di partenza.

INVIO PER POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Invio alla casella di Posta Elettronica Certificata: **stranieri.dsu@postacert.toscana.it**

L'invio deve avvenire inderogabilmente tramite una casella di posta elettronica certificata. Gli studenti che si avvalgono di questa modalità di presentazione sono tenuti al successivo invio tramite posta raccomandata di tutta la documentazione in originale, anticipata a mezzo PEC, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, pena l'esclusione dal beneficio.

ART. 5 ESITI DEL CONCORSO

Gli esiti del concorso di cui al presente bando saranno resi noti a tutti gli studenti interessati mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito www.dsu.toscana.it e saranno consultabili nell'area riservata dello studente entro il 20 giugno 2021.

ART. 6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL RIMBORSO

Il rimborso dei canoni di locazione saranno erogati agli studenti aventi titolo tramite bonifico sull'IBAN indicato nella domanda di beneficio entro il 30 giugno 2021.

ART. 7 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL NUMERO DEI RIMBORSI MESSI A CONCORSO

Il fondo per la concessione di rimborsi per canoni di locazione a studenti universitari a disposizione dell'Azienda per il DSU della Toscana è pari a € 1.327.426,57.

L'ammontare del rimborso che potrà essere erogato con il presente bando al singolo studente richiedente è determinato in funzione del numero di mensilità di locazione ammissibili richieste dagli studenti aventi diritto, con previsione del rimborso massimo di euro 400 per mensilità (euro 800 per gli studenti con disabilità come previsto all'articolo 1). Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei rimborsi riferito alle mensilità di locazione ammissibili sia superiore al fondo disponibile l'importo assegnato ad ogni studente sarà ridotto in modo proporzionale.

ART. 8 INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA E REVOCA

Il beneficio di cui al presente bando è incompatibile con altre forme di sussidi per servizi abitativi anche in forma di contributo economico.

Con specifico riferimento ai benefici erogati dal DSU Toscana, il rimborso è incompatibile con il contributo affitto o con il servizio alloggio concessi per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 ai sensi, rispettivamente, del bando di concorso approvato con provvedimento del Direttore dell'Azienda regionale DSU n. 245 del 9 luglio 2019 e del bando di concorso approvato con provvedimento del Direttore dell'Azienda regionale DSU n. 77 del 14 luglio 2020.

La concessione del contributo affitto o l'assegnazione del posto alloggio saranno considerati non compatibili con l'erogazione dei contributi di cui al presente bando anche se lo studente è stato oggetto di eventuale revoca dei benefici stessi.

Per gli studenti beneficiari di contributo affitto o assegnatari di posto alloggio unicamente per l'a.a. 2019/2020 potrà essere concesso il rimborso dei canoni di affitto per il periodo 01/10/2020 - 31/12/2020.

Per gli studenti beneficiari di contributo affitto o assegnatari di posto alloggio unicamente per l'a.a. 2020/2021 potrà essere concesso il rimborso dei canoni di affitto per il periodo 01/02/2020 - 30/09/2020.

Per l'a.a. 2020/2021 saranno valutati unicamente le assegnazioni di posto alloggio e i pagamenti di contributo affitto effettuati con riferimento al periodo 01/10/2020 - 31/12/2020.

Lo studente convocato che ha rinunciato all'assegnazione del posto letto non ha diritto al rimborso dei canoni di locazione eventualmente sostenuti per l'anno accademico di convocazione.

Il diritto al rimborso decade nei casi in cui, in sede di verifica, si evidenzia una discordanza fra i dati dichiarati e quelli accertati che produca la mancanza dei requisiti generali ed economici di ammissione al beneficio.

In caso di decadenza, lo studente è tenuto a rimborsare quanto riscosso a titolo di rimborso dei canoni di locazione.

ART. 9 ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE

L'Azienda effettua controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti ai sensi:

- dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001;
- dell'art. 10 del D.Lgs 68 del 29 marzo 2012;
- degli Artt. 43 e 71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
- del "Regolamento per l'effettuazione degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli studenti nonché per il recupero dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti di studenti, a seguito di revoca o decadenza di borsa di studio, posto alloggio e altri benefici", approvato dal CdA dell'Azienda con Deliberazione n. 27 del 11/06/2019;
- del "Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento aziendale per l'effettuazione degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli studenti", approvato con provvedimento del Direttore n. 234 del 27/06/2019.

A tal fine l'Azienda:

- accerta presso le Università, Scuole ed Istituti la sussistenza dei requisiti generali;
- controlla la veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e relative Attestazioni ISEE, presenti nella banca dati dell'INPS:
 - verificando i dati economici e patrimoniali attraverso la consultazione delle banche dati dell'Agenzia dell'Entrate;
 - richiedendo agli altri soggetti pubblici interessati la conferma scritta di quanto dichiarato dallo studente;
 - richiedendo allo studente la documentazione a conferma dei dati dichiarati, quando necessario o per accelerare i tempi del procedimento di accertamento;
- richiede agli studenti dell'Unione Europea, con redditi all'estero, la documentazione a conferma dei dati dichiarati.

I controlli di veridicità sui requisiti generali sono effettuati su tutti gli idonei al concorso, quelli sulla condizione economica interessano un campione significativo dei vincitori che hanno presentato una dichiarazione sostitutiva.

Il campione degli studenti da sottoporre ad accertamento della condizione economica è individuato mediante apposito atto. L'avvio del procedimento di accertamento, così come la sua conclusione, sono resi noti mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito www.dsu.toscana.it. A tutti gli studenti che formano il campione sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento nella propria area riservata.

I requisiti generali sono verificati entro il 20 giugno 2021; laddove si verificano dei casi in cui sia necessario un approfondimento o ulteriore documentazione, gli studenti interessati saranno informati entro il termine suindicato.

Quando si evidenzia una discordanza fra i dati dichiarati e quelli accertati in merito alla condizione economico-patrimoniale che comporti la decadenza del beneficio sarà disposto l'obbligo alla restituzione di quanto percepito a titolo di rimborso dei canoni di locazione pagati.

ART. 10
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

L'informativa in forma estesa è pubblicata all'indirizzo:
www.dsu.toscana.it/privacy/benefici/

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento

I dati richiesti nella domanda di rimborso dei canoni di locazione, nonché quelli contenuti nelle dichiarazioni ed in generale nella documentazione prodotta a corredo sono destinati al complesso delle operazioni, finalizzate alla elaborazione degli elenchi per l'assegnazione del beneficio.

I dati non saranno utilizzati per attività di profilazione o per l'invio di comunicazioni non attinenti ai benefici richiesti.

Il trattamento dei dati trova la sua base giuridica nella normativa riportata nelle prime pagine del bando di concorso.

Destinatari (e/o categorie di destinatari) dei dati personali forniti

I dati anagrafici ed eventualmente le coordinate del conto corrente o della carta prepagata sono comunicati all'Istituto di credito Tesoriere dell'Azienda per consentire la liquidazione degli importi monetari. I dati forniti nelle istanze rivolte ad ottenere il beneficio di cui al presente bando, nonché i relativi esiti, potranno essere comunicati ad Enti Pubblici, agli Enti afferenti all'Associazione Nazionale Organismi per il Diritto allo Studio (ANDISU), ad Istituti nazionali di ricerca ai fini delle verifiche di compatibilità e non sovrapposizione della concessione dei benefici o per motivi di analisi statistica.

Per i residenti in uno stato estero non appartenente all'Unione Europea o per coloro che possiedono redditi/patrimoni prodotti in tali stati, i dati anagrafici nonché i dati reddituali/patrimoniali e la composizione del nucleo familiare, potrebbero essere trasmessi alle Ambasciate o ai Consolati per le opportune verifiche.

Dati personali non raccolti presso l'interessato

I dati personali, con particolare riferimento ai dati anagrafici e alla carriera universitaria, potranno essere acquisiti automaticamente dagli Atenei. L'indicatore della Situazione Economica (ISE) verrà acquisito automaticamente ai fini del complesso delle operazioni, finalizzate alla elaborazione degli elenchi per l'assegnazione del beneficio.

Obbligo della comunicazione dei dati personali

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per poter concorrere all'assegnazione del beneficio richiesto. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità da parte dell'Azienda dell'ammissione al concorso per la concessione dei benefici in denaro e/o in servizi.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali saranno conservati in appositi archivi cartacei, secondo la tempistica prevista dal "Massimario di selezione e scarto" approvato dall'Azienda, nonché negli archivi informatici, principalmente per motivi storici, statistici e per consentire eventuali accertamenti da parte di altri Enti Pubblici, delle forze di Polizia o dell'Autorità Giudiziaria.

Diritti dell'interessato

Sono garantiti i diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con sede in Viale Antonio Gramsci 36 – 50132 Firenze (protocollo@dsu.toscana.it).

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati è lo Studio Quirico S.r.l. (dpo@dsu.toscana.it).

**ART . 11
NORME FINALI**

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia alle leggi e norme vigenti in materia, nonché al documento concernente "DL 34/2020 art. 29 comma 1 bis - Contributo affitto studenti fuori sede nel periodo emergenza covid anno 2020 - Indirizzi ad ARDSU" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 204 del 8 marzo 2021.

Firenze, 9 marzo 2021

IL DIRETTORE